


R.G. 46018/2017

n.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI

Dr. caria Rufini, sez. VIII
ha emesso la seguente
SENTENZA

nella causa iscritta al n. 46018 del R.G.A.C. dell'anno 2017, vertente

TRA

[REDACTED], elettivamente domiciliato in Napoli,
Via Nolana n. 28, presso lo Studio legale dell'Avv. Roberto Viola, che lo rappresenta
e difende come da procura apposta in calce dell'atto di citazione in opposizione,

OPPONENTE

CONTRO

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Legale Rapp.te p.t., cod. fisc.
[REDACTED] presso lo studio legale
dell'Avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende come da apposta in calce alla
comparsa di costituzione e risposta

OPPOSTO COSTITUITO

COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco p.t.

OPPOSTO CONTUMACE

OGGETTO: Opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615, 10 co., cpc,
avanzata avverso l'Intimazione di Pagamento n. 071 2016 9038626681 del
14.11.2016 e avverso la di € 902,85 emessa da
Equitalia per crediti iscritti a ruolo dal Comune di Napoli, per omesso pagamento di
sanzioni amministrative irrogate per violazione del Codice della Strada. CONCLUSIONI:
come da atti di causa.

n.

Ai sensi dell'art. 132 del c.p.c., novellato dalla L. 69/2009, viene omessa la descrizione dello svolgimento del processo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opponente ha agito in giudizio sostenendo l'illegittimità dell'intimazione di pagamento e della cartella di pagamento indicati in epigrafe per le seguenti ragioni: omessa notifica della cartella de qua e la prescrizione del diritto.

L'opposto costituito ha eccepito l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione, infondatezza in fatto e in diritto.

Pregiudizialmente occorre rilevare che l'opposizione è stata ritualmente proposta avanti al Giudice competente per materia e per valore, in quanto trattasi di opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615, 10 co., c.p.c., contestando l'opponente il diritto a procedere ad esecuzione forzata (carenza di valido titolo esecutivo per fatto estintivo sopravvenuto, la prescrizione) (tra molte Cass. 5871/2007 e 2214/2007), e contestando espressamente l'atto d'intimazione di pagamento e la Cartella de qua, emesse per l'esazione di sanzioni amministrative comminate per violazioni del C.d.S., per le quali il Giudice adito è competente senza limiti di valore ex art. 204 bis del Codice della Strada e art. 7 D. Lgs 150/2011, opposizione proponibile senza decadenze o preclusioni di tempo (Cass. 3751/2016).

L'opposizione preventiva all'esecuzione è ammissibile avverso qualsiasi atto di costituzione in mora (assimilabile all'atto di precetto), anche atipico, che avvisa il debitore che se non effettuerà il pagamento del credito si procederà ad esecuzione forzata, come nel caso de quo.

L'opponente asserisce di essere venuto a conoscenza degli atti ivi opposti solo mediante l'atto d'intimazione di pagamento.

1-interesse ad agire dell'opponente sussiste in quanto viene minacciata l'esecuzione forzata sulla base di titoli esecutivi già iscritti nei ruoli esattoriali.

L'opposizione è fondata e conseguentemente va accolta.

La Cartella di pagamento n. 071 2007 0068794339, è stata notificata all'opponente in data 03.07.2007, mediante consegna alla moglie del destinatario, come si evince dalla copia della relata di notificazione prodotta in atti dall'Equitalia.

Gli opposti non hanno fornito prova dell'eventuale notificazione di atti interruttivi, riguardanti le sanzioni amministrative pecuniarie de qua, intervenuti in epoca successiva alla notifica della cartella de qua e precedente a quella

dell'intimazione di pagamento, ivi opposta e datata 14.11.2016.

Nel caso esaminato è, pertanto, intervenuta prescrizione ex art. 28, Legge n.689 del 1981, essendo decorso il termine quinquennale previsto dalla legge, poiché tra la data di notificazione della cartella di pagamento e quella dell'intimazione di pagamento sono decorsi oltre otto anni.

La cartella di pagamento è un atto amministrativo che risulta privo dell'attitudine a modificare il termine di prescrizione con la conseguenza che il precedente termine prescrizionale di cinque anni ricomincia nuovamente a decorrere dalla notifica della cartella (Cass. 12263/2007). Segue il termine di prescrizione del credito, che nel caso esaminato è quinquennale. Opera la prescrizione quinquennale, laddove il titolo esecutivo sia unicamente costituito dalla cartella esattoriale dell'Ente di Riscossione (Cass. 20213/2015). Infine, le cartelle di pagamento pur notificate soggiacciono al termine di prescrizione del credito decorrente dalla loro notifica, non applicandosi la conversione del termine da quinquennale a decennale in assenza di un titolo giudiziale definitivo (Cass. SS.UU. 23397/2016).

Va dichiarata, in conseguenza, l'estinzione del diritto di esazione per intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione della somma reclamata ex art. 28 L. 689/81.

Tutte le altre censure risultano assorbite.

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in assenza di nota, ad onere degli opposti in solido.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

-accoglie l'opposizione e annulla la Cartella di pagamento 071 2007 0068794339 e, per l'effetto, dichiara i relativi crediti estinti per intervenuta prescrizione.

Condanna gli opposti in solido tra loro al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Avv. antistatario Roberto Viola, liquidate in € 43,00 per spese esenti ed € 330,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.

Napoli, 13 maggio 2018.

Il Giudice di Pace

3

310 2018.



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Napoli, li 30/5/18

IL CANCELLIERE
Rossetta Cerriello

IL CANCELLIERE
Rossetta Cerriello